

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 284

del 11/05/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Regolamento per l'attribuzione della qualifica di "Ufficiale di Polizia Giudiziaria" (UPG) e per il rilascio della tessera di riconoscimento. Aggiornamento nuovo Regolamento in sostituzione del Decreto D.G. n. 11/2020.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Jolanda Bisceglia

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con Decreto D.G. n. 11 del 17.01.2020 – attesa l’opportunità di disciplinare forme e modalità di attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nonché le procedure per il rilascio delle relative tessere di riconoscimento, a favore dei dipendenti dell’Agenzia che, nell’ambito della propria attività istituzionale di ispezione, vigilanza e controllo, sono chiamati a svolgere le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del C.P.P. - si è formalizzato con un Regolamento ad hoc;

Visti:

- gli artt. 55 e 57 del C.P.P., disciplinanti figura e funzioni degli “Ufficiali di Polizia Giudiziaria” (di seguito, “UPG”);
- l’art. 21 della Legge n. 833/1978;
- l’art. 55 del D.P.R. 20.05.1987, n. 270, rubricato “Indennità di polizia giudiziaria”;
- la DGR n. 4/32327 del 03.05.1988 di approvazione della Circolare n. 15/SAN del 20.05.1988 della Regione Lombardia, in quanto applicabile, recante “Operatori con compiti di vigilanza e ispezione in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della salute nei luoghi di lavoro”;
- la DGR n. 5/4835 del 15.01.1991;
- l’art. 130 della L.R. n. 33 del 30.12.2009, che demanda alle ASL (oggi ATS), il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria;
- la Legge n. 3 del 11.01.2018 e relativo D.M. attuativo del 13.03.2018, recante “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”;
- la Circolare del Ministero della Salute DGPROF 0029123-P del 04.06.2018, relativa all’obbligo di iscrizione agli Albi professionali dei Professionisti Sanitari;
- l’art. 2 comma 11 del D.Lgs. n. 27 del 27.02.2021 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, lettera a), b), c), d), ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visti i vigenti Contratti integrativi aziendali per il personale del comparto e della dirigenza;

Considerato che l’interpretazione di questa ATS in ordine alle modalità di attribuzione della qualifica di UPG – come contenute nel Regolamento sopra indicato – è stata condivisa dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia con nota mail del 31.10.2020 (atti ATS prot. 0095238 del 02.11.2020);

Rilevata, tuttavia, la necessità di coordinare le disposizioni del Regolamento in ordine al requisito soggettivo dell’assenza di sentenza di condanna definitiva allineando il disposto dell’articolo 3 a quello dell’articolo 6 in tema di controlli e verifiche;

Ritenuto, per quanto sopra, di dover approvare un nuovo testo regolamentare in sostituzione di quello vigente;

Atteso che, per quanto sopra, è stata elaborata da parte del Servizio Affari Generali e Legali una nuova proposta di Regolamento con modifica dell’articolo 3 ultima parte;

Atteso, altresì, che tale nuova proposta è stata oggetto di informativa alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU dell’Agenzia;

Ritenuto condivisibile il testo predisposto e, per l’effetto, di dover approvare un nuovo Regolamento in sostituzione del precedente di cui al Decreto D.G. n. 11 del 17.01.2020;

Vista la proposta presentata dal Direttore del Servizio Affari Generali e Legali, Dott.ssa Lucia Branca Vergano che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;



Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il “Regolamento per l’attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria e per il rilascio della relativa tessera di riconoscimento”, con le modifiche di cui all’articolo 3 ultima parte nel testo che si allega al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato A, composto di n. 4 pagine);
- b) di stabilire che il suddetto Regolamento entra in vigore il 1 giugno 2021 e sostituisce il precedente di cui al Decreto D.G. n. 11/2020;
- c) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali il compito di informare le strutture dell’Agenzia dell’approvazione del Regolamento;
- d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
- e) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- f) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all’Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell’art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell’art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia

ATS Brescia

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (U.P.G.) E PER IL RILASCIO DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Visti:

- gli artt. 55 e 57 del C.P.P., disciplinanti, rispettivamente, figura e funzioni degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria (di seguito: "UPG");
- l'art. 21 della Legge n. 833/1978;
- l'art. 55 del D.P.R. 20.05.1987, n. 270, rubricato "*Indennità di polizia giudiziaria*";
- la DGR n. 4/32327 del 03.05.1988 di approvazione della Circolare n. 15/SAN del 20.05.1988 della Regione Lombardia, in quanto applicabile, recante "Operatori con compiti di vigilanza e ispezione in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della salute nei luoghi di lavoro";
- la DGR n. 5/4835 del 15.01.1991;
- l'art. 130 della L.R. n. 33 del 30.12.2009, che demanda alle ASL (oggi ATS), il rilascio delle tessere di riconoscimento per gli operatori investiti dei compiti di polizia giudiziaria;
- la Legge n. 3 del 11.01.2018 e relativo D.M. attuativo del 13.03.2018, recante "*Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione*";
- la Circolare del Ministero della Salute DGPROF 0029123-P del 04.06.2018, relativa all'obbligo di iscrizione agli Albi/Ordini professionali dei Professionisti Sanitari;
- l'art. 2 comma 11 del D.Lgs. n. 27 del 27.02.2021 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettera a), b), c), d), ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'attribuzione della qualifica di UPG ai dipendenti dell'Agenzia che, nell'ambito delle propria attività istituzionale di ispezione, vigilanza e controllo, e secondo le rispettive attribuzioni, siano chiamati a svolgere le funzioni di cui all'art. 55 del C.P.P.

Articolo 2 – Soggetti e ambiti di attività

Possono ottenere il riconoscimento della qualifica di UPG i dipendenti dell'Agenzia che, sulla base dei compiti effettivamente svolti in relazione alle materie oggetto delle attività ispettive istituzionalmente loro attribuite, siano in possesso dei requisiti di seguito precisati e svolgano, in concreto, funzioni di ispezione, vigilanza e controllo nei seguenti ambiti di attività:

- Igiene e sanità pubblica;
- Veterinaria;
- Tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Il riconoscimento della qualifica può riguardare un unico ambito di attività, con esclusione cioè di un'attribuzione cumulativamente riferita a più settori (es. igiene e sanità pubblica + Tutela della salute nei luoghi di lavoro).

Articolo 3 – Requisiti



Oltre al requisito dell'effettivo svolgimento delle attività ispettive di cui al precedente art. 2, il dipendente dell'Agenzia per il quale si richiede la qualifica di UPG deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere formalmente assegnato al Servizio/U.O. istituzionalmente deputato allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ispezione e controllo;
- essere dipendente di ruolo;
- essere inquadrato nei ruoli sanitario, professionale o tecnico della Dirigenza o del Comparto, con la qualifica di Dirigente Medico, Dirigente Veterinario, Tecnico della Prevenzione, Ingegnere o altre qualifiche comunque abilitanti all'esercizio di funzioni di vigilanza, ispezione e controllo;

Sono altresì richiesti:

- l'iscrizione all'Albo/Ordine per i dipendenti esercenti le professioni sanitarie, ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 13.03.2018 "Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione", e in conformità alla Circolare del Ministero della Salute DGPROF 0029123-P del 04.06.2018 relativa all'iscrizione agli Albi/Ordini professionali dei Professionisti Sanitari;
- il requisito soggettivo del non aver riportato sentenze penali di condanna definitive, la cui sussistenza sarà accertata direttamente dal Servizio Affari Generali e Legali mediante acquisizione del certificato del casellario giudiziale ai sensi degli articoli 28 e 39 del DPR n. 312/2002 e s.m.i. o dell'autorità prefettizia.

Articolo 4 – Procedura per l'attribuzione della qualifica di U.P.G.

Il Direttore di Dipartimento o della Struttura Complessa di riferimento, direttamente o su proposta del Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire la qualifica di UPG, formula specifica richiesta al Servizio Affari Generali e Legali, utilizzando l'apposito modulo.

Il Servizio Affari Generali e Legali, operate le dovute verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli, predispone la proposta di Decreto con il quale il Direttore Generale procede, a seconda dell'ambito di attività dei dipendenti individuati, alla nomina o alla segnalazione al Prefetto dei soggetti ritenuti idonei a ricoprire la qualifica di UPG, nelle forme e nei modi di seguito indicati:

- *Ambito Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria*

Il Direttore Generale, con proprio decreto, procede direttamente alla nomina, attribuendo la qualifica al dipendente interessato e incaricando il Servizio Affari Generali e Legali delle successive incombenze;

- *Ambito Tutela della Salute nei luoghi di lavoro*

Il Direttore Generale, con proprio decreto, dispone l'avvio del procedimento per l'attribuzione della qualifica di UPG, demandando al Servizio Affari Generali e Legali il compito di segnalare al Prefetto, con formale comunicazione, il nominativo del dipendente per il quale è richiesta l'adozione di un decreto prefettizio di nomina, ai sensi dell'art. 27 lett. d) del D.P.R. n. 616/1977 (ora art. 21 Legge n. 833/1978), in premessa richiamato.

Articolo 5 – Modalità per il rilascio della tessera di riconoscimento U.P.G. – Validità, sospensione, revoca ed eventuali duplicati

A seguito dell'avvenuta nomina, da effettuare con le modalità sopra descritte, il Servizio Affari Generali e Legali procede al rilascio della tessera di riconoscimento attestante la qualifica di UPG, trasmettendo le informazioni e i dati necessari ad apposita ditta incaricata della sua realizzazione.

All'atto della consegna, il dipendente è tenuto a sottoscrivere, per accettazione, l'apposito modulo predisposto per il rilascio/rinnovo della tessera, nel quale sono altresì richiamati gli obblighi e le incombenze previsti dal presente regolamento.

Le tessere di riconoscimento – e le connesse attribuzioni – hanno un regime di validità diverso a seconda dell'ambito di attività per il quale vengono rilasciate:

- Ambito Igiene e Sanità Pubblica e Veterinaria

Le tessere di riconoscimento hanno validità di dieci anni e possono essere rinnovate, per ulteriori dieci anni, qualora permangano le condizioni e i requisiti previsti. A tal fine, il Direttore di Dipartimento o della Struttura Complessa di riferimento, direttamente o su proposta del Dirigente della struttura di appartenenza del dipendente al quale si intende conferire la qualifica di UPG, formula specifica richiesta al Servizio Affari Generali e Legali, utilizzando l'apposito modulo.

Il Servizio Affari Generali e Legali, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento, dispone il rinnovo con determinazione dirigenziale.

Con le medesime procedure di cui sopra, è altresì possibile procedere alla sospensione o alla revoca della tessera di UPG, laddove, per qualunque causa (collocamento in aspettativa, modifica funzioni, distacco/comando e istituti assimilati) il dipendente non svolga più, in concreto, per un determinato periodo o per sempre, le funzioni di polizia giudiziaria, oppure qualora venga accertato il sopravvenuto venir meno di uno o più requisiti soggettivi abilitanti.

La sospensione o la revoca della tessera di UPG possono essere altresì disposte, in relazione alla tipologia di sanzione, con le medesime modalità, nell'ipotesi di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente.

È disposta la sospensione d'ufficio della tessera nel caso di sospensione dall'Albo/Ordine professionale del dipendente per il quale l'iscrizione a detto Albo/Ordine costituisce obbligo ai sensi di legge. A tal fine, il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale comunica prontamente al Servizio Affari Generali e Legali l'eventuale sopraggiunta adozione di provvedimenti di cancellazione/sospensione dall'Albo/Ordine riguardanti dipendenti aventi qualifica di UPG.

- Ambito Tutela della Salute nei luoghi di lavoro

Le tessere di riconoscimento rilasciate a dipendenti operanti nell'ambito della Tutela della Salute nei luoghi di lavoro (PSAL) sulla base di decreto prefettizio che non preveda limiti temporali di validità, non sono soggette a termini di scadenza.

Qualora, per qualunque causa (collocamento in aspettativa, modifica funzioni, distacco/comando e istituti assimilati, risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, collocamento a riposo e cessazione per qualsiasi causa dal rapporto di lavoro) il dipendente non svolga più, in concreto, per un determinato periodo o per sempre, le funzioni di polizia giudiziaria, o nelle ipotesi di sopravvenuto venir meno di uno o più requisiti soggettivi abilitanti, il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali adotta una determinazione dirigenziale con la quale propone al Prefetto la sospensione o la revoca della qualifica di UPG.

La sospensione o la revoca della tessera di UPG possono essere altresì disposte, in relazione alla tipologia di sanzione con le medesime modalità, nell'ipotesi di irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del dipendente.

È disposta la sospensione d'ufficio della tessera nel caso di sospensione dall'Albo/Ordine professionale del dipendente per il quale l'iscrizione a detto Albo/Ordine costituisce obbligo ai sensi di legge. A tal fine, il Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale comunica prontamente al Servizio Affari Generali e Legali l'eventuale sopraggiunta adozione di provvedimenti di cancellazione/sospensione dall'Albo/Ordine riguardanti dipendenti aventi qualifica di UPG, anche al fine delle conseguenti comunicazioni al Prefetto per l'adozione delle determinazioni di competenza.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

In caso di smarrimento o furto della tessera di riconoscimento, l'operatore interessato è tenuto a denunciare prontamente l'evento all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'eventuale duplicato della tessera può essere rilasciato dal Servizio Affari Generali e Legali, su richiesta del dipendente e previa presentazione di copia della denuncia di smarrimento/furto, con le medesime modalità previste per il primo rilascio.

Articolo 6 – Controlli e verifiche

Il Servizio Affari Generali e Legali effettua il monitoraggio in ordine alla permanenza dei requisiti in capo ai soggetti con qualifica di UPG, mediante:

- richiesta annuale al Casellario Giudiziale, per verifica inerente all'assenza di condanne definitive (ad eccezione degli UPG operanti nell'ambito della Tutela della Salute nei luoghi di lavoro, per i quali tale verifica è già svolta dall'autorità prefettizia);
- richiesta annuale ai Direttori/Dirigenti Responsabili degli assetti cui sono assegnati gli UPG, per conferma in merito all'effettivo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria.

Oltre che con cadenza annuale, le verifiche di cui sopra possono essere altresì effettuate dal Servizio Affari Generali e Legali in ogni momento, laddove se ne rilevi la necessità o l'opportunità.

Articolo 7 – Indennità

A seguito dell'avvenuto riconoscimento della qualifica di UPG, il Servizio Affari Generali e Legali trasmette gli atti al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, per la corresponsione a favore del dipendente interessato dell'indennità di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del D.P.R. n. 270/1987 e ss. mm. e ii., in premessa richiamato.

Il beneficio economico decorre dalla data del provvedimento di nomina.

Il medesimo Servizio Affari Generali e Legali è tenuto altresì a comunicare prontamente al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale l'avvenuta adozione di provvedimenti di sospensione o revoca della qualifica di UPG, per le conseguenti incombenze stipendiali.

Sono fatte salve eventuali, ulteriori, indennità previste dai Contratti integrativi aziendali.

Articolo 8 – Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 giugno 2021 e sarà pubblicato sul Sito Web istituzionale, nella Sezione "Regolamenti e Protocolli dell'Agenzia".